



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

*Il Direttore:*  
*Prof. Giancarlo Troncone*

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI DOSAGGIO DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI SU MATRICE AMBIENTALE (WIPE TEST), SERVIZIO DI DOSAGGIO DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI SU MATRICE BIOLOGICA (URINE), SERVIZIO DI DOSAGGIO DI GAS E VAPORI ANESTETICI SU CAMPIONATORE PASSIVO RADIELLO, SERVIZIO DI DOSAGGIO DI GAS E VAPORI ANESTETICI SU MATRICE BIOLOGICA (URINE), SERVIZIO DI DOSAGGIO DI ALDEIDI SU CAMPIONATORE PASSIVO RADIELLO E SERVIZIO DI DOSAGGIO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI SU CAMPIONATORE PASSIVO RADIELLO PER IL LABORATORIO DI CHIMICA AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UBICATO AL PIANO 1 DEL CORPO BASSO NORD DELL'EDIFICIO N. 19, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - DISCIPLINA DELL'APPALTO
- ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
- ART. 7 - PENALI
- ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO
- ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 11 - RISOLUZIONE
- ART. 12 - RECESSO
- ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 15 - FORO COMPETENTE
- ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

**ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto servizio di **dosaggio di chemioterapici antiblastici su matrice ambientale (wipe test)**, del servizio di **dosaggio di chemioterapici antiblastici su matrice biologica (urine)**, del servizio di **dosaggio di gas e vapori anestetici su matrice biologica (urine)**, del servizio di **dosaggio gas e vapori anestetici su campionatore passivo Radiello**, del servizio di **dosaggio di aldeidi su campionatore passivo Radiello** e del servizio di **dosaggio di composti organici volatili su campionatore passivo Radiello**, per il Laboratorio di Chimica ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi Di Napoli Federico II ubicato al piano 1 del Corpo Basso Nord dell'Edificio n. 19, Via Pansini n. 5 – 80131 Napoli le cui caratteristiche tecniche qualitative sono dettagliatamente riportate nel documento denominato “**Elenco forniture**” nel quale è indicata la tipologia di dosaggio.

I servizi di cui sopra potranno essere resi anche limitatamente ad alcuni di essi.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

*Il Direttore:*  
*Prof. Giancarlo Troncone*

Come precisato nel citato **Elenco forniture** oggetto del presente capitolato, il servizio dovrà avere le caratteristiche ivi indicate.

La consegna dei referti dei dosaggi oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso il Laboratorio di Chimica Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicata al piano 1 del Corpo Basso Nord dell'Edificio n. 19 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via S. Pansini n. 5 – Napoli.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

**Dipartimento**– Dipartimento di Sanità Pubblica

**Unità** – Laboratorio di Chimica Ambientale

**Ditta**: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

### **L'appalto è a misura**

Le sostanze da determinare saranno indicate di volta in volta dal Committente.

La fornitura è comprensiva del materiale di campionamento.

La spedizione dei campioni sarà a cura del Committente.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento.

### **ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO**

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

### **ART 3 DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto avrà durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione.

In attesa di un nuovo contratto, la ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo di sei mesi.

### **ART.4 MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

I rapporti di prova oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati in conformità agli ordinativi formali (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute e comunque entro e non oltre 20-30 giorni lavorativi rispetto al ricevimento dei campioni.



Il Direttore:  
Prof. Giancarlo Troncone

Il Dipartimento comunicherà di volta in volta, prima della consegna dei campioni, tipo e quantità delle sostanze che intende analizzare.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare i rapporti di prova, qualunque sia l'importo degli ordini e con i tempi stabiliti nell'art. 3, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Si specifica che la rilevazione delle sostanze sarà ordinata in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

I rapporti di prova saranno inoltrati a mezzo pec al seguente indirizzo: [dip.sanitapubblica@pec.unina.it](mailto:dip.sanitapubblica@pec.unina.it).

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea impossibilità di effettuare il dosaggio richiesto, aggiudicata per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: [dip.sanitapubblica@pec.unina.it](mailto:dip.sanitapubblica@pec.unina.it) tale impossibilità indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

## ART. 5

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

## ART. 6

### CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, ivi compresa la spedizione dei rapporti di prova ed ogni altra spesa accessoria, con esclusione dell'Iva e prescindono dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti il campionamento.

Il pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura a seguito di ogni ordine inviato e previa verifica della correttezza dei rapporti di prova da parte del Direttore Esecutivo del Contratto.

## ART 7

### PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nella consegna dei rapporti di prova da parte della Ditta, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora



*Il Direttore:*  
*Prof. Giancarlo Troncone*

ovvero provvederà ad escutere l'eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

#### **ART 8**

##### **GARANZIA DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il Dipartimento potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il Dipartimento si riserva la facoltà ex art. 53 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di non richiedere la garanzia in questione.

#### **ART 9**

##### **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Prof. Paolo Montuori, Professore Ordinario di Igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **ART 10**

##### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni:

- a) l'aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto e il CIG;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla Società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto comunicazione della correttezza dei rapporti di prova da parte del Direttore Esecutivo del Contratto.

Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili, previa verifica della correttezza dei rapporti di prova da parte del Direttore Esecutivo del Contratto. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di dosaggio ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna dei rapporti di prova. Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, le quali in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del buono d'ordine e del rapporto di prova;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.



*Il Direttore:*  
*Prof. Giancarlo Troncone*

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

## **ART. 11**

### **RISOLUZIONE**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo dell'eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.



*Il Direttore:  
Prof. Giancarlo Troncone*

**ART. 12  
RECESSO**

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 13  
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 14  
ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

**ART. 15  
FORO COMPETENTE**

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

**ART. 16  
SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.